

DIRITTI COMPARATI

Comparare i diritti fondamentali in Europa

IL CASO DEL POLITECNICO DI MILANO

Posted on 20 Marzo 2017 by [Francesco Savo Amodio](#)

Uno degli elementi di maggior rilievo caratterizzanti il XXI secolo è, indubbiamente, la compiuta affermazione della dimensione globale e multiculturale nel quotidiano svolgersi della vita economica, culturale e sociale di ciascuno. In particolare, oggi, qualsiasi professionista – e, ancor prima, qualsiasi studente – è costretto a confrontarsi con colleghi provenienti da altri Paesi, portatori di idee e conoscenze nuove, frutto di una visione del mondo diversa e parallela alla propria.

Il consolidarsi di una sì fitta trama di relazioni e scambi, culturali e commerciali, indifferenti alle distanze e ai confini geografici tra le Nazioni, impone, però, l'avvio di una seria riflessione sul rapporto tra il multiculturalismo e l'esigenza di difesa dell'identità nazionale.

Centrale a questo proposito risulta il ruolo dell'Università. A questa la Costituzione italiana riconosce un valore preminente quale luogo istituzionalmente deputato alla trasmissione della conoscenza nei vari rami del sapere ed alla formazione della persona e del cittadino (*ex multis* Corte Cost. 383/1998, Corte Cost. 7/1967). Al contempo, la medesima fonte, nei suoi artt. 6 e 9, secondo la costante lettura che ne dà la Consulta, riafferma l'indefettibilità del primato della lingua italiana, quale mezzo di salvaguardia e trasmissione dell'identità della Repubblica, attribuendo proprio al mondo della cultura tale *munus* di tutela.

Il mondo dell'Istruzione si trova, pertanto, prigioniero della dicotomia tra il rispondere con efficacia alle sfide della globalizzazione e il preservare il patrimonio culturale e linguistico nazionale. Questi è chiamato a svolgere, nel concretizzarsi della sua autonomia, una delicata operazione di bilanciamento tra i tanti valori costituzionali in gioco.

Significativa della complessità di tale compito è la vicenda giudiziaria, ancora aperta, che coinvolge il Senato accademico del Politecnico di Milano e la sua deliberazione del 21 maggio 2013 che istituisce l'inglese quale unica lingua ufficiale di tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca impartiti presso il polo milanese a partire dall'a.a. 2014-2015. La misura è stata adottata in attuazione dell'art. 2, comma 2 lett. I della l. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), che individua una molteplicità di strumenti atti a favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, tra cui, anche, l'istituzione di corsi in lingua straniera. Il T.A.R. Lombardia, su ricorso promosso da alcuni docenti dell'università milanese, ha annullato il provvedimento del Senato Accademico, giudicandolo irragionevole e sproporzionato, oltre che lesivo delle libertà di insegnanti e studenti. Il Consiglio di Stato, in appello, ne ha, invece, dichiarato la conformità alla lettera della legge, che non imporrebbe l'onere di conservare un numero minimo di corsi in lingua italiana. Questo giudice ha, però, considerato tale assenza normativa un probabile vizio di legittimità, sollecitando, quindi, una pronuncia in via incidentale della Corte Costituzionale.

Con la sentenza interpretativa di rigetto del 21 febbraio 2017, n. 42, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 lett. I della l. 240/2010, statuendo che di tale norma non possa essere data una lettura che consenta l'erogazione di interi corsi di studio esclusivamente in lingua inglese, senza che questi siano affiancati da altri di contenuto del tutto analogo, ma impartiti in italiano. La Corte ha privilegiato, così, l'esigenza di salvaguardia dei principi costituzionali di eguaglianza nelle possibilità di accesso dei capaci e meritevoli a tutti i gradi di istruzione (art. 3 in connessione con art. 34

Cost.), di libertà di insegnamento e di autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e, soprattutto, di tutela e primazia del patrimonio linguistico e culturale italiano.

Al fine di non sacrificare eccessivamente la promozione dell'indispensabile apertura internazionale della formazione universitaria, la sentenza citata, al *considerato in diritto* n. 4, fa salva la possibilità di istituire corsi di studio integralmente in lingua straniera, purché a ciascuno di essi corrisponda l'offerta di un suo omologo impartito in italiano e del tutto identico nei contenuti didattici, onde fornire agli studenti ed ai docenti la possibilità di scegliere la lingua di cui avvalersi. In conclusione della pronuncia, si riafferma la possibilità che singoli insegnamenti siano forniti esclusivamente in una lingua straniera, senza il necessario corrispettivo italiano, sempre che questi siano contenuti in numero ragionevole e, nel complesso, non costituiscano un mezzo elusivo del divieto precedente.

Quello raggiunto dalla Corte appare un bilanciamento sostanzialmente accettabile tra le individuate esigenze di salvaguardia linguistica e di apertura multiculturale; tuttavia, permangono alcune questioni meritevoli di ulteriore approfondimento.

Ho già avuto modo di occuparmi della questione in una riflessione sviluppata sui *Sapienza Legal Papers* ([n.3, parte prima](#)). In tale sede avevo espresso qualche perplessità in merito alla necessità di una pronuncia della Corte Costituzionale. Da un'attenta lettura della disposizione normativa, della cui legittimità costituzionale il Consiglio di Stato ha dubitato, infatti, risulta sufficientemente evidente la scelta compiuta dal legislatore di promuovere un modello di internazionalizzazione mirante a finalità d'integrazione plurilaterale, che mal si concilia con il monolinguisimo esasperato presente nella delibera dell'Università milanese, ma di cui sembra risentire, sebbene in misura decisamente più sfumata e di segno totalmente opposto, anche la sentenza della Consulta. Il catalogo normativo degli strumenti suggeriti alle università per rafforzare l'apertura verso l'estero è, infatti, molto più variegato e risulta comprensivo di misure tese alla cooperazione e alla definizione di programmi di studio integrati che presuppongono una lodevole biunivocità nelle influenze. In tale contesto l'istituzione di corsi tenuti, in

tutto o in parte, in lingua straniera è solo un aspetto di una strategia molto più articolata, assolutamente rispettosa della cultura italiana e mirante alla sua valorizzazione all'estero.

È pertanto, forse, censurabile la rigidità della lettura della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che, seguendo l'esempio del T.A.R. Lombardia, avrebbe potuto promuoverne un'interpretazione meno penalizzante il valore costituzionale della tutela della lingua italiana.

La Corte Costituzionale, a riguardo, statuendo sull'ammissibilità delle questioni prospettate dal giudice del rinvio, ha riconosciuto l'esistenza di una molteplicità di interpretazioni possibili, ritenendo, però, la scelta tra di esse una questione attinente al merito e non un ostacolo preliminare alla trattazione, rivendicando, così, il proprio diritto-dovere di pronunciarsi in via definitiva.

Il bilanciamento effettuato dalla Corte Costituzionale sembra muovere dal presupposto che la primazia della lingua italiana sia da preservarsi in ogni caso, in quanto vettore dell'identità e della cultura nazionale, quindi anche laddove la specificità dell'insegnamento renda preferibile l'utilizzo di una determinata lingua straniera. Si legge, infatti, nel *considerato in diritto* n. 4.1 che *"le legittime finalità dell'internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell'università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare."*

Una tale impostazione, per quanto non priva di ragionevolezza, può risultare eccessivamente semplificatrice del problema del multiculturalismo. La vera sfida dell'Università, oggi, non è quella di scegliere la lingua migliore per impartire i propri insegnamenti, né tantomeno di difendere il simulacro di un'identità culturale ormai sbiadita e contaminata, bensì l'incentivazione dello scambio, delle commistioni e dei confronti tra studenti, ricercatori, idee e metodi diversi.

Il concetto di internazionalizzazione, pertanto, non dovrebbe essere inteso come omologazione ed appiattimento su di un'unica forma di elaborazione e concettualizzazione scientifica, bensì come interrelazione e dialogo tra punti di osservazione differenti dei medesimi fenomeni.

Si è fatto prima riferimento all'idea di integrazione plurilaterale, in contrapposizione ad un'impostazione che privilegia il monolinguisimo al fine di velocizzare e facilitare al massimo le comunicazioni e lo scambio di informazioni; spesso si tende a sottovalutare la pericolosità delle implicazioni di quest'ultima opzione. La lingua non è un mero strumento dello scambio, non è un "...cavo telefonico, bensì essa svolge una serie di altre funzioni che vanno ben oltre il semplice ruolo di comunicazione. . La lingua è ciò che dà coscienza individuale a ciascuno di noi e sedimenta la cultura in cui ci siamo formati..." (L. Serianni).

Sussiste, per quanto spesso obliata, una connessione strettissima e ineludibile tra il contenuto concettuale proprio di una determinata disciplina e la forma in cui esso si esplicita. Ogni elaborazione gnoseologica nasce in un determinato contesto linguistico ed esso è a sua volta plasmato ed integrato da tale evoluzione conoscitiva. Già nel mondo classico, come si dirà più avanti, i più acuti osservatori intuirono l'esistenza di tale legame, divenuto oggi di immediata percezione per i tanti giovani che hanno la fortuna di trascorrere un periodo di studio all'estero. In alcune materie, come il Diritto, la distanza tra sistemi e tradizioni giuridiche si riflette immancabilmente nel lessico specialistico; per cui uno studente italiano che svolga studi comparati con sistemi di Common Law scoprirà, come capitato a me poco dopo aver scritto l'articolo prima menzionato, sin da subito l'impossibilità di tradurre alcuni concetti propri della scienza giuridica romanistica, in quanto assenti nell'elaborazione anglosassone, e viceversa. L'utilizzo di un linguaggio unico ed universale, per quanto possa facilitare la comunicazione, porterebbe al sacrificio di ogni sfumatura ed implicazione cognitiva il cui sostrato logico non sia esprimibile nell'impianto culturale che a quella lingua fa capo.

Similmente, vi è un'indiscutibile penalizzazione della capacità del singolo di sviluppo di un pensiero complesso, quale palesemente è quello scientifico in senso lato, in una lingua che non sia quella utilizzata quotidianamente. La lingua materna ha una superiore capacità di dar corpo ai pensieri e di trasformarli in parole chiare, perché nel corso dell'acquisizione infantile essa plasma in modo duraturo le strutture della mente.

In sintesi, il monolinguisimo, quale che sia l'idioma scelto, induce, quale conseguenza ineludibile, la fine del pluralismo nella elaborazione del pensiero e l'omologazione ad un punto di vista preminente, legato all'impostazione culturale cui la lingua scelta appartiene, con la conseguente perdita di ogni possibilità di arricchimento mediante lo scambio ed il confronto.

Da ciò deriva la necessità che i programmi di condivisione siano orientati verso un afflato multiculturale, in cui ciascun soggetto sia chiamato a sviluppare il proprio metodo di studio tradizionale, secondo l'impostazione culturale di cui è portatore, nella lingua in cui essa si declina, per poi mettere in dialogo i risultati ottenuti con quelli dei propri colleghi di tutto il mondo. Solo tale pluralità di approcci consentirà, tramite i sistemi pratici di coordinamento più idonei, un vero scambio ed una sintesi delle diversità che siano arricchenti per tutti i soggetti e le realtà culturali coinvolte.

L'opportunità di perpetrare l'utilizzo della lingua italiana nell'insegnamento universitario deriva, quindi, dalla necessità di preservare e valorizzare i contenuti e le peculiarità metodologiche che il nostro sistema culturale ha maturato nei secoli. Tale esigenza risulta presente in misura decisamente inferiore laddove, come osservabile in molti campi di ricerca scientifica e tecnologica, si è dinanzi a discipline di recente formazione, sviluppatesi intorno ad un patrimonio conoscitivo ed a paradigmi sostanzialmente unitari, espressi attraverso un sistema glottologico veicolare, specifico e sostanzialmente condiviso.

Nell'ottica presentata, la statuizione della Corte appare, a giudizio di chi scrive, viziata dal medesimo assolutismo che intende condannare. Interessanti, a sostegno di questa lettura, risultano le affermazioni contenute nel *considerato in diritto* n. 4: "*Ove si interpretasse la disposizione oggetto del presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempra interi corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, anche in settori nei quali l'oggetto stesso dell'insegnamento lo richieda, si determinerebbe senz'altro, un illegittimo sacrificio di tali principi.*" La lingua italiana è da essa tutelata in sé e per sé, senza attenzione alcuna per le esigenze didattiche

e formative di studenti e professori e senza interrogarsi sul come creare un ambiente fertile di scambio e collaborazione internazionale, atto ad esaltare e valorizzare le specificità del nostro insegnamento universitario attraverso la relazione con esperienze estere. La soluzione

suggerita nel *considerato in diritto* n. 4.1 di "*affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera*" identici nei contenuti, ferma restando l'illegittimità dell'ipotesi che "*interi corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano*", sembrerebbe, a prima vista, la panacea di ogni male, a garanzia tanto delle libertà di scelta di studenti e docenti, quanto della promozione del metodo proprio; essa, tuttavia, risulta nei fatti estremamente onerosa, implicando la moltiplicazione delle risorse necessarie – ed oggi non disponibili – all'attivazione di corsi, con il conseguente rischio che non si riesca a garantire detta duplicità e si realizzi un eccessivo sacrificio degli aspetti di internazionalizzazione, non per ogni disciplina giustificato da una precipua esigenza di esaltazione della tipicità linguistica nazionale.

La Consulta, nel giudicare della costituzionalità della disposizione normativa, ricollega, altresì, l'utilizzo obbligatorio dell'italiano ad un'esigenza di uguaglianza e garanzia per gli studenti capaci e meritevoli di poter accedere alla formazione universitaria prescelta, senza che siano costretti ad utilizzare una lingua che non conoscono o a doversi spostare per frequentare un diverso ateneo.

È questo un argomento non privo di ragionevolezza, ma forse incompleto nella sua lettura del mondo contemporaneo; bisognerebbe, infatti, riflettere anche sulla possibilità che studenti, proprio in quanto capaci e meritevoli, siano interessati a sviluppare le proprie competenze in un ambiente internazionale che ne accresca la competitività in vista del futuro ingresso nel mercato del lavoro. Per uno studente è oramai essenziale, al fine di conseguire una preparazione completa e gli strumenti per mantenerla aggiornata in una realtà in rapidissima evoluzione, confrontarsi con idee, mentalità e metodi diversi dai propri, familiarizzando con sistemi linguistici specialistici altri.

In sostanza, la Corte si è limitata a una difesa, a mio avviso, eccessivamente tradizionalista del valore identitario della lingua italiana,

senza interrogarsi sui modelli di internazionalizzazione ed evoluzione multiculturale, cui la formazione universitaria contemporanea deve tendere.

Come detto in apertura, la globalizzazione pone sfide importanti all'intero sistema educativo italiano ed, in tale contesto, la previsione, secondo le indicazioni ed i limiti individuati dalla citata sentenza n. 42/2017, di corsi o di singoli insegnamenti in lingua straniera dovrebbe risultare solo un aspetto di strategie di offerta formativa molto più articolate, volte ad arricchire la preparazione internazionale degli studenti, ma, al contempo, assolutamente rispettose della cultura italiana e promotrici della sua valorizzazione all'estero.